



Comune di Lecco

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DELLA DIRIGENZA

**PARTE NORMATIVA ANNO 2018-2019-2020
DISCIPLINA ECONOMICA 2018-2019**

- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 13 dicembre 2019 n. 30;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 19 dicembre 2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo area della dirigenza parte normativa 2018/2020 – parte economica 2018-2019;

Si procede alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la determinazione delle modalità di impiego delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) come risulta dal testo allegato

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

il Segretario Generale dott. Sandro De Martino

PER LE OO.SS. E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Dott.ssa Marina Panzeri

Art. 1 Oggetto

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'area della Dirigenza è formulato ai sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23.12.1999 Area II della dirigenza del comparto Regioni e autonomie Locali così come confermato dall'art. 3 del successivo CCNL 22.2.2006.

Il presente Accordo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso il Comune di Lecco, ha efficacia normativa ed economica per il triennio 2018-2020 e determina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

Art. 2 Risorse ed ammontare del fondo

Le risorse destinate a finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono state stabilite mediante apposite Determinazioni di costituzione del fondo (n. 962 del 11/10/2018 e n. 307 del 28.03.2019) del dirigente Area 1[^], secondo le modalità di cui all'art. 26 del CCNL del 23/12/1999 ed in applicazione dei meccanismi del CCNL in data 22/2/2006, del CCNL del 22/02/2010 e del CCNL 3/8/2010.

Per l'Anno 2018, l'importo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono rappresentate nella tabella sottostante:

TOTALE RISORSE STABILI	€ 211.633,89
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 2.677,02
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO	€ 214.310,91

Per l'Anno 2019, l'importo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono rappresentate nella tabella sottostante:

TOTALE RISORSE STABILI	€ 211.633,89
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 2.677,02
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO	€ 214.310,91

Art. 3 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e) del CCNL 23.12.1999, è oggetto di contrattazione decentrata integrativa la verifica e la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art 26 del CCNL del 23.12.1999 e, in particolare, il comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche).

2. Dopo dedicato confronto, le parti prendono atto dell'insussistenza per l'anno 2019 delle condizioni di incremento di cui al comma 1 del presente articolo. Resta confermato per il triennio l'incremento di € 2.677,02, pari all'1,2% del monte salari dirigenti anno 1997 previsto dal 2° comma del già citato art. 26.

3. Per l'anno 2020 le parti, in conseguenza dell'adozione e della applicazione di quanto deliberato con atto della G.C. n. 70 del 21 marzo 2019, si riservano di valutare un incremento ex art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999 - in misura comunque non superiore al 10% - che consente l'adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di riorganizzazione con o senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente.

4. Le parti prendono atto altresì che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, dispone "... omissis ... L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ... omissis ..., di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Art. 3 Impiego delle risorse

In linea con quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 23/12/1999 (“Al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%”), alla retribuzione di risultato verrà destinata la seguente quota delle risorse complessive di cui all'art. 26.

TOTALE RISORSE FONDO 2018	€ 214.310,91
% destinata alla retribuzione di risultato	28.60%
Quota di risorse complessive destinate alla retribuzione di risultato	€ 61.286,13
Quota di risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione	€ 150.849,23
Quota destinata a rimborso comandi in uscita	- € 2.175,55

TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2019	€ 214.310,91
% destinata alla retribuzione di risultato	17.23%
Retribuzione di posizione annua	€ 177.392,84
Retribuzione di risultato annua (comprensiva di incarichi ad interim)	€ 36.918,07
Recupero fondo anni precedenti	€ 0

A decorrere dall'1/1/2019, le retribuzioni di posizione sono state quantificate sulla base del nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali approvato con delibera di Giunta n. 302 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile come da informativa della Giunta n. 10 del 07/02/2019 e di cui alla determinazione dirigenziale n. 307 del 28/03/2019.

A decorrere dal 1/1/2020, anche in conseguenza dell'assunzione del dirigente dell'Area di Staff, si procederà a ripesare le posizioni dirigenziali con conseguente adeguamento della relativa indennità.

Art. 4 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. “Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate” (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001);
2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la clausola controversa.

Art. 5
Clausole di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti C.D.I., perdono efficacia dall'entrata in vigore del presente accordo se incompatibili con lo stesso.